



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 24/10/2018

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile tramite cessione di quote della retribuzione mensile - stipulato tramite mandataria in data 23.06.2006 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in data 04.11.2013 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di condannare l'intermediario al pagamento dell'importo complessivo di euro 2.245,61, a titolo di retrocessione *pro quota* di commissioni e oneri assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, oltre interessi come per legge e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 250,00.

L'intermediario non si è costituito.

È versata integralmente in atti l'intera documentazione contrattuale.

DIRITTO

Esaminate le clausole in contestazione e le singole voci di oneri e costi ivi riportate, il Collegio rileva quanto segue.

Con riferimento alla domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni bancarie e di intermediazione, il Collegio - in adesione al proprio consolidato orientamento, condiviso dagli altri Collegi - ritiene che le commissioni in questione vadano rimborsate, appunto, per la quota non maturata nel tempo poiché rappresentative di costi c.dd. *recurring* per il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cliente-cedente. Le clausole contrattuali relative alle definizioni pattizie delle commissioni in contestazione non espongono, difatti, in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi *up front* sia gli oneri e i costi *recurring* e, pertanto, sono da considerarsi “opache” (tali clausole sono altresì contrarie alla normativa di riferimento nel caso in cui stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso; cfr. art. 125 *sexies* T.U.B.; Accordo ABI-ANIA del 22.10.2008; Comunicazione della Banca d'Italia del 10.11.2009; Comunicazione della Banca d'Italia del 07.04.2011; art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26.08.2015).

Ciò premesso, il Collegio precisa che nel caso in esame - tenuto conto di quanto già rimborsato dal resistente pari ad euro 131,69 - il ricorrente abbia diritto alla retrocessione, per i titoli indicati, del complessivo importo di euro 1.675,32, nei limiti della domanda.

Relativamente alla domanda di restituzione proporzionale del premio assicurativo “rischio vita” e “rischio impiego”, il Collegio - evidenziata la legittimazione passiva dell'intermediario come da consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014 in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa; cfr. legge n. 221/2012 e linee-guida riassunte nell'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008) - ritiene che al ricorrente debba essere restituito per il titolo indicato un importo complessivo di euro 570,29.

Non può essere accolta, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.245,63, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO